

XC<sup>a</sup> SEDUTA

SABATO 15 MAGGIO 1937 - Anno XV

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

## Commissari:

(Nomina a commissario del senatore Francesco Valagussa per la Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia). . . . . Pag. 2950

Congedi . . . . . 2950

## Disegni di legge:

## (Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari » (1477). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2985

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile » (1478). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2986

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per congruaggio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali » (1604). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2986

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra » (1617). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2986

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere » (1630). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 2987

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia » (1634). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2987

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara » (1655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2987

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma » (1662). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2988

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 » (1664). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . . 2988

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato » (1665). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2988

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (1667). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2988

## (Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1687). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . . 2950

PARIANI, sottosegretario di Stato per la guerra . . . . . 2951

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1688). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2954
CAVAGNARI, sottosegretario di Stato per la marina . . . . .	2954
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1689). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2959
VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica . . . . .	2959
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia » (1236-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2962
CONCINI . . . . .	2985
THAON DI REVEL, ministro delle finanze. . . . .	2985
MOSCONI, presidente della Commissione di finanza . . . . .	2985
(Presentazione) . . . . .	2950
<b>Relazioni:</b>	
(Presentazione) . . . . .	2991
<b>Votazione a scrutinio segreto:</b>	
(Risultato) . . . . .	2989

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Gasparini Jacopo per giorni 5; Marescalchi per giorni 3; Miari de Cumani per giorni 3; Scalori per giorni 4; Vinassa de Regny per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

### Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1934, anno XII, ho chiamato il senatore Francesco Valagussa a far parte della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato.

### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura di un elenco di disegni di legge, pervenuti alla Presidenza.

CARLETTI, segretario:

*Dal Presidente della Camera dei Deputati:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2164, che reca norme per la disciplina del rapporto di lavoro del personale navigante e degli uffici amministrativi delle Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1713).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare (1714).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1715).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, recante provvedimenti speciali in rapporto al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale (1716).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 451, concernente provvedimenti per disciplinare l'intervento dello Stato nell'industria delle costruzioni navali di preminente interesse nazionale (1717).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, riguardante la estensione ai benemeriti delle operazioni militari nell'Africa Orientale dei benefici a favore degli ex combattenti preveduti nelle leggi e nei regolamenti professionali (1720).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento (1721).

*Dal Ministro delle finanze:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1718).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1719).

**Discussione del disegno di legge:** « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1687). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1687.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi alcun oratore iscritto, do la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra.

PARIANI, sottosegretario di Stato per la guerra. Onorevoli Senatori, la chiara relazione del senatore Giuria ha messo in evidenza le questioni che più interessano attualmente l'attività del Ministero della guerra.

Rirazio vivamente il relatore della sua esauriente e profonda esposizione, anche perchè essa mi consente di sviluppare ulteriormente qualche punto dell'indirizzo programmatico già enunciato, nei capisaldi, all'altro ramo del Parlamento, e di corrispondere così alla passione con la quale il Senato segue i problemi militari, alla soluzione dei quali concorre con l'alta esperienza e la sicura competenza di una eletta schiera di valorosi Capi i cui nomi sono legati alle nostre glorie militari.

I punti basilari di tale indirizzo sono:

1° Procedere nel lavoro, osservando la più assoluta continuità di scopi e programmi già prefissati nel cerchio d'azione dell'Amministrazione della guerra.

Naturalmente: « continuità di marcia », tale cioè da mantenere la più stretta e sintonica aderenza fra azione e situazione politico-militare, la quale è necessariamente in continua evoluzione.

2° Radicare sempre più profondamente negli animi la nostra dottrina bellica che contiene la essenza della sua necessità nella stessa semplicità della sua enunciazione: imporre e condurre guerra di rapida decisione.

3° Adeguare a questo, per noi imperativo categorico, la nostra preparazione morale, materiale, tecnica.

4° Basare questa preparazione sui due seguenti capisaldi:

a) chiusura delle frontiere mediante sbarramenti atti ad entrare immediatamente in funzione per virtù essenziale della guardia alla frontiera (che si trova permanentemente sul posto coi suoi mezzi, i suoi quadri, i suoi piani, rafforzata da elementi confinari), mentre, per ogni eventuale evenienza, sono pronte ad agire grandi unità dell'Esercito di immediato impiego, per assicurare la copertura della frontiera;

b) costituire sotto la protezione di tale copertura il complesso delle masse che dovranno consentirci di sviluppare l'urto, la rottura e di proiettare una massa celere là dove sarà ritenuto più opportuno scatenare la nostra offensiva.

Per tale preparazione lascio volutamente da parte la questione dei materiali, già largamente trattata nella relazione del senatore Giuria.

Per essi non ho che da rinnovare l'assicurazione che il reintegro procede rapido, col contemporaneo miglioramento.

Soggiungo solo che si tende sempre più a realizzare armi e mezzi adatti ad assicurarci la possibilità del movimento, considerato elemento fondamentale per ottenere la rapidità della decisione della lotta.

Lasciato questo punto alle industrie, che sono pulsanti di lavoro, toccherò invece tre questioni che sono in corso di definizione: quadri, grandi unità, funzioni di comando.

Quadri. — Alla Camera fascista ho accennato alla questione dei quadri, sia sotto il punto di vista qualitativo, sia sotto quello quantitativo. Voglio qui soggiungere che il problema — che è di grande mole — non presenta gravi difficoltà, perchè la materia prima è ottima sotto tutti i punti di vista.

Intelligenza, passione, volontà, spirito di sacrificio, tutto c'è: l'importante è solo di seguire un metodo che consenta la massima valorizzazione di queste qualità.

Per quanto riguarda gli ufficiali in congedo — per ordine del Duce — si stanno concretando disposizioni che li metteranno in grado di praticamente seguire le innovazioni ed evoluzioni che si compiono nel campo organizzativo ed addestrativo dell'Esercito, in modo che tutti siano perfettamente pronti per il migliore impiego dei magnifici soldati che il popolo italiano dà al Paese.

Per quanto riguarda gli ufficiali in S. P. E., si prosegue in quel lavoro di continuo perfezionamento che ha sempre caratterizzato l'istintiva ricerca di affinamento, che spinge tutti coloro che si sono dati, per vocazione, alla carriera delle armi e che sono orgogliosi dell'altissima missione loro affidata a dare mente, cuore, vita, esclusivamente per l'onore della Patria.

La carriera dell'ufficiale — che si sviluppa in questo continuo lavoro di perfezionamento — nobilitato dalle volitive rinunce dovute alla disciplina ed all'apostolato del sacrificio, trova la sua regola nella legge di avanzamento la quale ha per scopo essenziale quello di far accedere al comando coloro che realmente ne hanno la capacità, essenzialmente perchè spiccano per quelle doti di carattere precipue per chi deve insegnare più con l'esempio che con la parola, per chi deve continuamente dar prova del suo coraggio morale con l'amore alla responsabilità.

Evidentemente accanto a tale scopo preminente — che riguarda il complesso dell'organismo — il legislatore deve tenere presente l'interesse dei singoli, perchè non vi può essere consenso collettivo se il singolo non viene curato.

Ed è dalla necessità di accordare fra loro questi due interessi, il collettivo e l'individuale, a volte tra loro contrastanti, che nascono le discussioni in tale campo.

Questo mi porta a toccare l'argomento — aggiornamento alla legge d'avanzamento 1934 — che, per quanto non ancora di pubblico dominio nei suoi dettagli, è però sufficientemente conosciuto perchè io ne possa — anzi ne debba — parlare, dato

l'interesse che ha destato tra i tecnici che siedono in Senato.

Anzitutto premetto che l'aggiornamento in parola è esclusivamente dipendente da un fattore: quello della necessità di ritoccare le tabelle organiche annesse alla legge 1934 della quale fanno parte integrante.

Tale necessità è derivante da un fatto, semplice nella sua grandiosità: la conquista dell'Impero con il conseguente aumento di unità.

Accenno a questo perchè taluno ha voluto lamentare ritocchi, a breve distanza, di una legge fondamentale per una determinata classe di cittadini.

Ma, poichè l'aggiornamento era necessario, è stata colta l'occasione per rendere ancor più aderenti ai nuovi bisogni alcune soluzioni, tenendo il debito conto di quanto l'esperienza vissuta — e cioè la pratica applicazione — ha posto in evidenza come passibile di miglioramenti.

L'aggiornamento si basa sui seguenti, capisaldi:

1° Aumentare i quadri in modo da renderli rispondenti al fabbisogno del nuovo ordinamento derivante dalla conquista dell'Impero.

2° Attuare l'aumento in modo da farlo meglio corrispondere alla necessità di accentuare il compito essenziale che spetta agli ufficiali del S. P. E.: la formazione cioè dei quadri, perchè solo con buoni quadri si potrà ottenere il buon impiego del soldato che viene plasmato dalle organizzazioni del Regime e perfezionato sotto le armi.

Questa necessità porta come conseguenza il dover disporre di un numero adeguato di buoni addestratori di quadri e cioè: ufficiali superiori.

3° Opportunità, per avere un buon reclutamento, di dare alla massa una carriera sufficientemente sicura e rapida.

Questo obiettivo non si può raggiungere se si mantiene intatta la forma, che attualmente ha la gerarchia militare, di piramide a larghissima base e stretto vertice.

Si è quindi pensato di restringere la base (ufficiali inferiori) ed allargare invece un poco la sommità (ufficiali superiori) per evitare (entro determinati limiti) che la massa di coloro che partono dalla base per salire al vertice urti celermente contro le pareti inclinate della piramide e ne sorta irrimediabilmente.

4° Supplire ai bisogni di ufficiali inferiori (derivanti dal restringimento della base) con subalterni di complemento che compiano volontariamente un servizio più prolungato (uno, o, due anni oltre quello di prima nomina), provvedimento che, oltre a risolvere la questione organica, riuscirà a sempre più rafforzare la competenza tecnico-militare degli ufficiali in congedo.

5° Il movimento di carriera, considerato dalla legge 1934 si può paragonare a quello delle acque in un canale la cui sezione va gradatamente restringendosi. Per regolarne la portata sono stati creati degli sfoghi: le vacanze obbligatorie.

Queste vacanze obbligatorie in linea teorica

avrebbero dovuto essere costituite dai « promossi » e dai « non prescelti » per il grado superiore.

Poichè il numero dei non prescelti non risultava sufficiente a coprire tutte le vacanze, venivano destinati, per completare il numero prestabilito, ufficiali che, pur essendo dichiarati prescelti, avevano però ottenute classifiche meno alte.

Con l'introduzione dei limiti di comando che sostituiscono (con lievi varianti dal grado di colonnello in su) i limiti di promovibilità, viene stabilito che, ad una certa età, si cessa di avere il comando diretto delle truppe per assumere altre funzioni nella posizione di « fuori quadro ».

Nella sua pratica applicazione questo sistema — basato sull'età — consente di sopprimere la figura del « prescelto destinato a far vacanza » perchè qualora (non ostante la severità dei giudizi di avanzamento) non si raggiunga il prescritto numero di eliminati, funzionerà — fino al completamento del numero stesso — il criterio dell'età.

Prima di concretare delle proposte, ho fatto studiare le conseguenze che esse apporterebbero, ed ho esteso il calcolo su tutto il complesso degli ufficiali spingendolo sino al 1952, anche per valutarne la portata finanziaria.

Da tale calcolo risulta che, a sistemazione avvenuta, prendendo ad esempio il ruolo comando fanteria, avremo il seguente ritmo.

Su un organico di 4.700 ufficiali inferiori si debbono fare annualmente 470 vacanze obbligatorie; di queste, 387 saranno rappresentate dalle promozioni al grado superiore, e 60 da passaggi nel ruolo mobilitazione: in sostanza quindi non si avranno che 23 eliminati all'anno; cifra che la statistica ci dà coperta dalle eliminazioni naturali e quindi praticamente nulla.

Su un organico di 785 maggiori, si debbono fare annualmente 157 vacanze obbligatorie; di queste, 136 sono rappresentate dalle promozioni al grado superiore, mentre 10 da passaggi nel ruolo mobilitazione, ed 11 da eliminazioni naturali.

Bastano queste cifre per mostrare come le eliminazioni saranno così piccole da assicurare a chiunque compia il suo dovere il giungere, senza alcuno speciale sforzo, ad ufficiale superiore.

Naturalmente nei gradi di colonnello e di generale entra in funzione un crivello a più stretta maglia, ma ritengo che nessuno potrà dolersi di una giusta severità per gradi ai quali vengono affidati vite di migliaia di uomini e la cui azione può mettere a repentaglio le sorti di una lotta.

Evidentemente ogni eliminazione è un dolore, dolore tanto più vivo quanto più sono forti i vincoli che la famiglia militare ha il dono di estendere ai suoi componenti. Ma per questo affetto tutti sanno compiere con orgoglio il sacrificio di amor proprio: dico, con orgoglio, perchè tutti sentono che di fronte alla necessità di una gerarchia, che ha per crisma una immensa responsabilità, qualunque pretesa perderebbe persino la giustificazione dell'ambizione di comando per ridursi ad una semplice vanità di grado!

6° Altro scopo fondamentale che si è voluto conseguire è stato quello di dare maggior vita alla carriera del ruolo di mobilitazione.

Ciò si è ottenuto mediante:

L'abolizione dell'immissione diretta dei colonnelli dal ruolo comando;

L'innovazione delle promozioni a colonnello dei tenenti colonnelli;

L'aumento di organico nei gradi di ufficiale superiore e contemporanea diminuzione dei capitani;

La possibilità di conseguire promozioni a scelta speciale e in via eccezionale per i capitani e maggiori.

In sintesi, i provvedimenti in corso, coi quali si aggiorna la legge 1934, consentono una carriera migliorata in tutti i gradi fino a colonnello. A questo grado, ove si giunge in maggior numero che per il passato, avviene una più severa selezione per la scelta dei generali, ma l'allontanamento dal servizio dei rimanenti avviene, in sostanza, dopo aver raggiunto grado, età, anni di servizio e trattamento finanziario tali da bandire preoccupazioni di carattere materiale e morale.

Nel ruolo di mobilitazione tutti i capitani avranno la possibilità di essere promossi al terzo anno dal trasferimento nel ruolo; la gran maggioranza di essi, inoltre, potrà raggiungere il grado di tenente colonnello e, i più giovani, il grado di colonnello.

La legge d'avanzamento, col suo aggiornamento, non farà che ribadire lo scopo per il quale fu creata e cioè darci quadri capaci e giovani e, soprattutto, assicurare un ritmo costante e continuo di carriera poichè porta alla distribuzione dei gradi scaglionati nei periodi di età per ognuno di essi previsto, rompendo definitivamente l'irregolare addensamento di ufficiali aventi gradi fra loro molto lontani ed età fra loro altrettanto vicine.

E passo all'altro punto.

*Alleggerimento delle grandi unità.* — La tendenza a dotare le grandi unità di mezzi per spianare, rompere, appoggiare, inseguire, fa sì che esse, mentre dovrebbero soprattutto rispondere a criteri di snellezza per il movimento, si sono invece sempre più appesantite.

Il loro alleggerimento, già consigliato dalla pratica esperienza della guerra etiopica, si impone anche per il fatto che ne consentirà il celere movimento qualora, per necessità di pronto impiego, derivanti da terreno e distanze, sia conveniente ricorrere a trasporti motorizzati.

L'alleggerimento però deve rispettare due principi: non diminuire la potenza di fuoco; conservare il necessario potere di penetrazione.

Snellezza, potenza di fuoco, potere di penetrazione, non sono termini fra loro contrastanti: occorre solo siano giustamente proporzionati in modo da dare una risultante tecnicamente rispondente alle varie necessità.

Questo alleggerimento si sta ottenendo quasi automaticamente: le divisioni celeri, le motoriz-

zate, le autotrasportabili sono state sempre più affinate per ridurre tutto ciò che è ingombro, sviluppare tutto ciò che conferisce slancio.

Il sempre maggiore sviluppo delle armi di rapido fuoco consentirà un più sensibile progresso in questo campo. Avremo in sostanza anche il vantaggio di disporre di un maggior numero di grandi unità, con ovvie benefiche conseguenze nel campo della manovra.

Concorre alla questione dell'alleggerimento delle divisioni lo studio di nuove armi portatili. Già ora si sta costruendo il fucile corto calibro 7,35 poco ingombrante, leggero, di maggior effetto vulnerante, di semplice impiego, di più lunga vita balistica, il quale è destinato a sostituire il fucile '91, il glorioso e fedele compagno del fante nel travagliato cammino di tre guerre combattute e vinte, ma che, nato prima della mitragliatrice, aveva scopi e caratteristiche non più rispondenti alle attuali necessità. Ciò però non segna che il primo passo in questo campo nel quale già si svolgono anche pratiche esperienze per l'ulteriore sviluppo di un problema che è tra i più importanti per la risoluzione della guerra di movimento, poichè ci consentirà un aumento di potenza di fuoco nonostante una maggiore leggerezza delle unità.

*Funzionamento di comando.* — La unificazione formale delle cariche di Sottosegretario e di Capo di Stato maggiore ha suggerito qualche modificazione organica che non è però — sostanzialmente — che un perfezionamento di quanto già esisteva.

Si è, in sintesi, accentuata la polarizzazione di determinate attività su punti ben definiti.

Con la denominazione di Sottocapo di Stato maggiore intendente si è voluto orientare le attribuzioni del Sottocapo di Stato maggiore dell'esercito verso i servizi in modo che chi è preposto a tali funzioni ne presieda in pace alla organizzazione, ed in guerra al funzionamento.

Si garantisce così la dovuta continuità d'azione in questo delicatissimo campo, cosa questa che avrà il più benefico influsso sul fattore tempo, che è forse il più importante per le operazioni.

Allo scopo di facilitare la collaborazione fra Ufficio servizi dello Stato maggiore e le direzioni generali del Ministero si è dato vita, presso le singole direzioni, a degli Uffici di Stato maggiore che hanno netta funzione di collegamento.

Il risultato pratico è stato ottimo.

Per quanto riguarda gli studi operativi è stato creato il reparto operazioni alla diretta dipendenza del Capo di Stato maggiore.

Contemporaneamente si sono precisate le funzioni del Sottocapo di Stato maggiore per la difesa territoriale, concentrando in lui quanto riguarda difesa aerea, difesa costiera e protezione delle comunicazioni, allo scopo di dare congruo sviluppo a questi rami che hanno avuto nuovo impulso perchè possano darci la necessaria sicurezza anche in questo campo.

Onorevoli Senatori, questa rapida corsa attra-

verso le attività principali che attualmente si svolgono non può dare che una pallida idea di ciò che nel suo lavoro silente, ma tenace, vibrante di passione, compie giornalmente l'Esercito.

È un lavoro poderoso ma, nello stesso tempo, reso lieve dal fatto che tutti si prodigano in meravigliosa collaborazione.

Tutte le organizzazioni del Fascismo concorrono (dal semplice inquadramento gerarchico, alla formazione di soldati e specialisti) a conferire a tutti la rigida forma soldatesca e l'animo vibrante del guerriero.

Parallela all'Esercito e ad esso fraternamente avvinta afferma sempre più le sue benemerenzze e virtù la Milizia.

Non c'è un ramo di amministrazione dello Stato che non tenga sempre presente, nella luce del suo lavoro, ciò che all'Esercito può essere utile.

Questo ho voluto mettere in evidenza per poter dire che la nostra preparazione procede alacre e con tenace regolarità.

Il 12 agosto 1925 Benito Mussolini così si espresse: « Penso che, come ieri, anche domani sarà la fanteria che deciderà i destini di una guerra, la potenza o la decadenza di un popolo ».

In questo alto monito di verità sta l'essenza spirituale del programma di attività del nostro Esercito, agli ordini del Duce, per la grandezza d'Italia e del suo Re. (*Vivissimi, generali applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1937-38 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare i fondi residui ri-

masti al 30 giugno 1937 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1937-38 è stabilito in tremila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1937-38, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68 secondo capoverso del Decreto ministeriale 6° luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemilacinquecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al Regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2057, è stabilito, per l'esercizio 1937-38, in tremila.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1688).** — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario, legge lo stampato, n. 1688.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, do senz'altro la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per la marina.

**CAVAGNARI, sottosegretario di Stato alla marina.** Onorevoli Senatori. In precedenti tornate di quest'Alta Assemblea io già ebbi il privilegio di esporvi le direttive del Governo fascista nella azione di comando e nell'amministrazione della marina da guerra, in questi ultimi anni.

Il consenso del Senato all'opera delle gerarchie responsabili e la simpatia che voi, Senatori, avete sempre manifestato alla Forza armata cui sono affidate sui mari la tutela del prestigio e la difesa degli interessi della Nazione, mi confortano ancor oggi, mentre mi accingo ad illustrarvi, per ordine

del Duce, ciò che abbiamo compiuto e quanto ci proponiamo di compiere nel prossimo futuro.

Con la consueta cura e l'acuto intelletto che gli sono propri, il vostro relatore sul bilancio della marina, ha esplorato l'orizzonte mediterraneo, ha osservato gli astri di prima grandezza del firmamento navale ed ha cercato di stabilire il punto della nostra barca, con un paziente calcolo di posizione. Uomo di scienza e maestro di architettura navale, ha reso evidenti i caposaldi su cui si impenna la struttura del nostro complesso organismo, ed ha discretamente adombrato alcuni desideranda, in tema di programmi navali, che presentano un indubbio interesse.

Di questa sua fatica il Senato deve essergli grato, come la Marina gli è riconoscente per le parole di lode che, interprete del vostro sentimento, egli le ha rivolto.

Il nostro problema marittimo si imposta, come è evidente, sulla situazione politico-militare del tempo in cui viviamo e dei suoi prevedibili sviluppi. Ma, più direttamente ancora, deriva da una situazione geografica, che è il fattore più costante nell'esame del problema stesso.

Avvenimenti recenti hanno dato risalto alle condizioni particolarmente difficili del nostro patrio suolo, che si innesta nel cuore del continente europeo e si protende in un mare che, in millenni di storia politico-militare, è stato sempre campo di contrastanti interessi e di competizioni armate.

La conquista dell'Impero ha estesa la questione marittima italiana, ed ha posto in sempre maggiore evidenza la necessità e l'importanza di possedere mezzi adeguati a fronteggiare un conflitto marittimo, non meno di quanto possa apparire essenziale assicurare l'integrità delle frontiere terrestri.

Certo è che in passato si sono affermate e generalizzate erronee opinioni sulla ragione d'essere di una forza armata sul mare, ritenendosi da taluni esser suo scopo predominante la difesa delle coste e, tutto al più, la collaborazione con il Regio esercito nelle operazioni d'oltremare; da tal'altri, la difesa della flotta mercantile, che provvede a compensare la scarsità di risorse naturali della Madre Patria.

Sono invece, questi, compiti talvolta concorrenti, talvolta indiretti della funzione principale affidata alle forze navali, le quali debbono essenzialmente tendere, nel quadro più vasto della guerra integrale, ad affermare la predominanza del potere marittimo nazionale o, per lo meno, a contrastare efficacemente l'attività delle forze navali avversarie.

In tal modo, mentre nella preparazione dei mezzi non si può prescindere dalla relatività con le forze dei possibili avversari, è innegabile che anche una flotta numericamente inferiore, purché omogenea e proporzionata nella sua composizione, può costituire un'arma formidabile, le cui possibilità offensive si misurano alla stregua della volontà di combattere duramente.

Ma, è bene ricordarlo, il potere marittimo, come non è mai un'entità assoluta, così non lo si conquista soltanto dopo lo scoppio di una guerra. Saremmo anzi portati ad affermare che esso è in grandissima parte una conquista lenta tenace avveduta del tempo di pace, per cui il Governo segna le grandi direttive strategiche, e come stratega opera pure il Ministro delle finanze; mentre i Capi tecnici agiscono nel campo tattico dell'impiego dei mezzi e dell'addestramento del personale.

L'aver conquistato un Impero nel continente africano è indubbiamente il fatto più saliente della storia d'Italia nel ventesimo secolo. Se la guerra mondiale ha completato e consolidato la nostra unità nazionale, la fondazione dell'Impero ha aperto l'ampia strada maestra della nostra espansione nel mondo e ci fa intravedere il conseguimento di quel benessere, cui danno diritto la vitalità e l'operosità della nostra stirpe.

L'ingegno e il lavoro degli italiani costruiranno, nel divenire, l'edificio della loro ricchezza e della loro potenza. Questo legittimo obiettivo è tuttavia subordinato alla comprensione piena e tempestiva che le vie della ricchezza e della potenza si snodano soprattutto sui mari e che la difesa di un impero coloniale è soprattutto affidata all'efficienza della marina.

Chi intenda, in avvenire, creare o incrementare industrie nella metropoli, o attivare traffici commerciali, o legar la propria fortuna alle imprese nelle terre d'Africa, o soltanto conservare la floridezza del proprio campo o del proprio negozio, ranimenti ogni giorno che la tutela d'ogni bene e il successo d'ogni audacia sono direttamente o indirettamente legati all'onere insopprimibile di una marina, mantenuta costantemente all'altezza della sua missione.

Che la marina sia un organismo oneroso, finanziariamente assai oneroso, pochi lo sanno bene, quanto chi vi parla.

Un'aggravante a questa constatazione sono la complessità e la profondità delle sue inevitabili esigenze, che appaiono tali solo agli iniziati; talvolta anche gli iniziati nutrono fallaci illusioni e solo chi si trova, quotidianamente, faccia a faccia con l'inesorabile realtà delle cifre ed è in grado di abbracciare la visione totale delle varie necessità, può misurare i passi e raffrenare i desideri, anche se logici e pressanti.

Ingente è, senza dubbio, sempre il costo di una nave; imponente quello di un programma di nuove costruzioni navali.

E, pure, questa, che è soltanto la parte più appariscente della gestione di una marina da guerra, non costituisce che una delle filze parallele, a piè delle quali i totali si segnano con più di una terna di zeri.

Nuove navi comportano accrescimenti di organici del personale, quando si tratti di sviluppare la flotta; moltiplicano le necessarie scorte di munizioni, di pezzi di ricambio, di materiali consumabili; impongono sempre maggiori accantonamenti

di combustibile; richiedono opere portuarie e servizi logistici e difese passive ben proporzionate.

La deficienza di una sola di queste voci si incide profondamente nell'organismo navale e può veramente costituire il suo tallone d'Achille.

Questo complesso contrasto tra esigenze insopprimibili, spesso perentorie, e difficoltà non meno convincenti e di vario ordine mi è occorso trattare, perchè abbia maggior risalto lo sforzo che si richiede al Paese per potenziare la sua flotta e mantenerla in grado di assolvere con onore il formidabile compito che le è assegnato.

Nell'arengo milanese, nel giorno d'Ognissanti del primo anno dell'Impero, il Duce proclamò la necessità che gli Italiani si facciano a poco a poco una mentalità insulare, perchè è l'unico modo per porre al giusto piano i problemi della difesa navale della Nazione.

Non v'è dubbio che gli Italiani non siano ormai sufficientemente coscienti essere la loro terra un'isola che si immerge nel mare ed essere questo mare per essi la vita.

Sarà, dunque, ora e sempre la loro Marina non più soltanto una realtà viva dei marinai, ma decisamente patrimonio spirituale della Nazione tutta, dal litorale ai monti, cui guarderanno con orgoglio e fiducia i lavoratori della terra e quelli dell'industria, gli studenti, i professionisti, tutti coloro che militano sotto i segni del Littorio, e che nelle prore rostrate del Fascio romano vedono simboleggiate le fortune progredienti della Patria immortale.

Ho poco fa rilevato che le nuove costruzioni navali rappresentano la parte più evidente del consuntivo di una gestione tecnico-amministrativa, come quella che ci è affidata. Essa può rivelare particolari indirizzi della politica marittima di uno Stato e, in parte, gli intendimenti operativi nel campo strategico ed in quello tattico.

Tuttavia, l'ossatura di tutte le principali marine non differisce organicamente fra Stato e Stato ed è ormai assiomatico che la colonna vertebrale di una flotta è costituita dalle navi da battaglia, dette altrimenti corazzate di linea.

A questa categoria di navi si sono devolute aliquote ingenti dei fondi ordinari e straordinari del bilancio per le nuove costruzioni in questi ultimi anni. Su questa via intendiamo perseverare e stiamo sviluppando gli studi per i prossimi anni finanziari.

Intanto, mentre procedono alacramente i lavori di costruzione dei due primi *Littorio*, al principio dell'estate entreranno in Squadra le due corazzate rimodernate *Cavour* e *Cesare* e, a conforto delle constatazioni del vostro relatore sul buon esito della loro trasformazione, posso annunciare che, presso due dei nostri maggiori cantieri, sono stati iniziati uguali lavori di rimodernamento al *Duilio* e al *Doria*.

Sebbene noi siamo ormai svincolati dagli impegni dei noti trattati navali, pure ci siamo dichiarati disposti ad una limitazione del calibro delle

grandi artiglierie per le navi di linea, da impastarsi nell'avvenire. Su questa importante questione non è stato possibile raggiungere il consenso unanime delle grandi potenze navali. Conserveremo così la nostra libertà di decisione e ne avrà vantaggio l'omogeneità dei nostri armamenti.

Nei prossimi mesi entreranno pure a far parte delle Squadre gli incrociatori *Garibaldi* e *Luigi di Savoia*, undecimo e dodicesimo della serie dei Condottieri, progressivamente sviluppata e fortificata nelle caratteristiche del suo prototipo. Quattro grandi cacciatorpediniere della classe *Oriani*, il cui allestimento è pressochè completo, formeranno tra breve una nuova Squadriglia.

Altre dieci torpediniere da 600 tonnellate e 14 nuovi sommergibili avranno raggiunto il loro posto nella flotta prima della fine dell'anno corrente; mentre dagli scali dei nostri cantieri saranno scesi in mare i quattro primi avvisi scorta della classe *Orsa*.

Oltre a ciò, le nuove impostazioni dell'anno finanziario che sta per chiudersi comprendono 12 cacciatorpediniere da 1600 tonnellate di dislocamento tipo, 16 torpediniere da 600, 20 sommergibili di dislocamento superiore alle 600 tonnellate e una buona aliquota di naviglio minore.

Sulle intenzioni ulteriori nel campo costruttivo non ritengo di poter fornire, per ora, precisazione alcuna.

Il graduale svolgimento del programma di costruzioni navali portò alla necessità di adattare gli organici degli ufficiali dei vari corpi della Regia marina alle accresciute esigenze della flotta. A ciò fu provveduto con la legge del 6 giugno 1935 e con i Regi decreti-legge del 26 settembre successivo e dell'8 giugno 1936.

L'esperienza della mobilitazione per le operazioni in Africa Orientale mise, però, in evidenza l'opportunità di mantenere efficienti, anche per un improvviso impiego, con personale del servizio permanente effettivo, sia i servizi di bordo che quelli di terra ed impose un nuovo esame completo degli organici, che condusse all'emanazione del Regio decreto-legge 30 novembre 1936. Con tale provvedimento il numero degli ufficiali di tutti i gradi e di tutti i corpi del servizio permanente effettivo è stato previsto nella misura strettamente necessaria per l'attuale consistenza dell'Armata.

Una contrazione nel volontariato pronunciata in questi ultimi anni, mentre sempre più si manifesta il bisogno di rendere numericamente e tecnicamente efficiente il personale del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, rese indispensabile l'emanazione di due Regi decreti-legge. Col primo, in data 30 novembre 1936, si sono disposte provvidenze per la riammissione in servizio, per il trattamento economico e per l'avanzamento del personale di leva; si è agevolata l'entrata in carriera dei volontari, elevando la percentuale dei sottufficiali e migliorando la loro situazione eco-

nomica e prevedendo promozioni per coloro che non entrano in carriera; si è infine consentito il mantenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali fino al 54° anno di età e la riammissione in servizio in uno speciale ruolo di sottufficiali in congedo, in possesso di determinati requisiti.

Col secondo Regio decreto, in data 19 dicembre 1936, si è modificata la legge sulla leva marittima, per assicurare alla Regia marina tutti gli elementi che abbiano, per titoli di studio conseguiti o per servizi prestati, una specifica preparazione per il servizio nella Regia marina, preparazione resa oggi più larga dalla organizzazione pre-marinaro, alla quale è stato dato di recente maggiore sviluppo, ripromettendoci da essa notevoli risultati ai fini della leva.

La nuova legge d'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, emanata mercè i vostri suffragi, non ha prodotto scossa alcuna nella compagine degli ufficiali, la quale si è resa conto della sua necessità e dei benefici che essa arreca al loro stato e alla loro carriera, come all'interesse generale della Marina. Controllata alla prova della prima applicazione la sua equità e la sua efficacia, si sono potuti concludere rapidamente gli studi per riordinare tutta la materia dell'avanzamento e il nuovo Testo Unico delle leggi relative è stato approvato con Regio decreto 1° agosto 1936. Così la promessa fatta al Senato, in sede di approvazione della legge 6 giugno 1935, è stata mantenuta.

È ora in elaborazione la nuova legge sullo stato degli ufficiali della Regia marina in sostituzione di quella 11 marzo 1926, che era comune alle tre forze armate. Mentre l'Esercito ha già provveduto al riguardo, per la Marina si richiedono adattamenti e formulazioni particolari. Quanto prima il nuovo testo sarà sottoposto all'esame del Parlamento.

In adempimento di impegno preso, sono pure in corso gli studi per il nuovo Testo Unico sugli ufficiali di complemento della Regia marina, con l'intento di introdurre tutti gli aggiornamenti e le modifiche suggerite dalle recenti operazioni di mobilitazione.

In pari tempo, si provvederà alla compilazione del nuovo Testo Unico delle disposizioni sull'Ordinamento della Regia marina, che, rispetto alla formulazione originale del 1926, ha subito numerosi adattamenti.

Con tali oculte notevoli riforme legislative il Ministero segue continuamente l'evoluzione delle necessità organiche nel campo assai delicato del personale, ma si rende tuttavia conto che dovrà prossimamente fronteggiare una situazione complessa e difficile, derivante dallo stesso sviluppo della flotta, che implica proporzionale accrescimento di uomini in tutta la scala gerarchica, mentre la progredita situazione industriale e commerciale del Paese e l'ingente richiesta di elementi scelti, da parte delle altre forze armate,

sminuiscono l'afflusso degli uomini nuovi e l'allettamento a continuare la carriera.

Non si possono perdere di vista le condizioni di particolare disagio di vita e di isolamento, cui in genere è sottoposta la massa del personale della Regia marina; la sua perenne mobilità, che rende talvolta impossibile o contrastata la continuità della vita familiare, più oneroso il suo mantenimento e maggiori gli obblighi e i gravami di questa carriera, che non sono comuni ad altre professioni.

Occorre quindi costituire un adeguato compenso a tutto ciò, creando una situazione ambientale che attragga in modo soddisfacente il concorso degli ammittendi e radichi nel personale tutto il desiderio di rimanere nei ranghi di un organismo siffatto.

Ciò potrà ottenersi con equi riconoscimenti economici e con provvedimenti assistenziali, nello stesso ordine di direttive che il Regime fascista ha già attuato per larghissime classi dei suoi fedeli gregari.

Vorrei ora far cenno, brevemente, all'attività della Marina tutta e della flotta in particolare, da quando io ebbi l'onore di fare in quest'Aula le precedenti dichiarazioni sul bilancio.

Si è compiuto testè un anno dal trionfo delle armi italiane nella guerra d'Etiopia.

Non occorre certo che io lusinghi all'alto apprezzamento del Senato quale e quanta parte abbia avuto la Marina durante lo svolgersi dell'impresa africana e ciò che abbia valso all'opera forte, audace, tremenda, del Fondatore dell'Impero la consapevolezzza della nostra non trascurabile potenza sul mare.

I fatti hanno parlato e qualunque mia parola al riguardo sarebbe pleonastica.

Dopo la conclusione delle grandi operazioni militari in Etiopia, non lieve è stato il lavoro per ridare assetto normale ai nostri apprestamenti costieri e ai quadri del naviglio e del personale, mobilitati in dipendenza di quelle operazioni. Ma le squadre navali e le flottiglie di sommergibili che avevamo mantenuto ininterrottamente, da oltre un anno, nell'attività necessaria ad una continua perfetta efficienza, non hanno giammai allentato in seguito il ritmo, nè diminuita l'intensità della loro preparazione.

Sulle loro esercitazioni periodiche dell'anno addestrativo si sono innestate varie circostanze che hanno richiesto il concorso della flotta.

Posso citare, ad esempio, le note dislocazioni dei nostri gruppi leggeri in dipendenza della situazione in Spagna e l'opera sollecita e provvidenziale di molte nostre unità, che hanno trasportato dalla costa iberica ai porti italiani parecchie migliaia di profughi di cinquanta diverse nazionalità.

L'inverno è stato particolarmente duro per i naviganti, in Mediterraneo. I nostri equipaggi ne hanno affrontato il disagio con la giocondità e la resistenza che sono proprie della nostra gente

di mare e, se le fatiche sopportate sono state, come sempre, una buona scuola per tutti, il cimento con gli elementi avversi ha ben collaudato il nostro ottimo materiale.

La visita del Capo eletto di uno Stato amico, che non dimentica di essere prima di tutto un uomo di mare, ha dato occasione alla Maestà del Re Imperatore di vivere una giornata sulle Sue navi e di constatare l'alto grado del loro addestramento.

Più di recente reparti della flotta hanno portato il nostro Capo nelle terre italiane dell'Africa Settentrionale e in quelle acque hanno svolto alcune importanti esercitazioni.

Onorevoli Senatori, la Marina dell'Italia Fascista, dell'Italia Imperiale, non potrà mai più vivere di vita incerta o stentata, come accadde sotto Governi fluttuanti e miopi di un lontano passato.

La Nazione, che ha compiuto e compie tuttora un epico sforzo per creare e valorizzare l'Impero d'oltremare, non risparmierà quanto occorra, per garantirsi il possesso di quella potenza sui mari che è inscindibile da ogni legittima aspirazione di vita e di espansione.

Ce ne dà affidamento la certezza che sui nostri destini vigila l'alto senno del Duce e l'ispirato patriottismo del nostro Sovrano. (*Applausi rivissimi e generali*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le assegnazioni autorizzate con l'articolo 2 della legge 1° marzo 1934, n. 384, col Regio decreto-legge 4 luglio 1934, n. 1223, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 377 e col Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1821, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 57, per l'esercizio 1937-38, sono iscritte per lire 488.000.000 nella parte ordinaria, al capitolo 60 e per lire 5.000.000 in quella straordinaria, al capitolo 77, per acquisti di scorte intangibili di materiali metallici.

(Approvato).

#### Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 140.000.000 per il miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, da iscriversi in cinque rate in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1937-38 al 1940-41, in ragione di lire 24.000.000 annue negli esercizi 1937-38 e 1938-39 e di lire 46.000.000 annue negli esercizi 1939-40 e 1940-41.

La quota a carico dell'esercizio 1937-38 è assegnata al capitolo n. 78 dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 94.000.000 per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, da iscriversi in cinque rate in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1937-38 al 1940-41, in ragione di lire 17.000.000 annue negli esercizi 1937-38 e 1938-39 e di lire 30.000.000 annue negli esercizi 1939-40 e 1940-41.

La quota a carico dell'esercizio 1937-38 è assegnata al capitolo n. 79 dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del Testo Unico concernente l'amministrazione e la contabilità di Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1937-38 complessivamente la somma di lire 3.000.000.

I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio 1937-38, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Le economie che saranno accertate in conto della competenza e dei residui sui capitoli della parte ordinaria del bilancio degli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39 e 1939-40, eccettuate quelle provenienti da capitoli di spese fisse e di spese obbligatorie e d'ordine, saranno, in sede di rendiconto consuntivo, trasportate rispettivamente in aumento alle assegnazioni di competenza e dei residui del capitolo di parte straordinaria relativo al « Fondo complementare per le nuove costruzioni navali ».

(Approvato).

## Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1937-1938 la facoltà concessa al Ministero della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Vestiario.

Corpo Reale Equipaggi Marittimi - Viveri.

Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.

Materiali e lavori di manutenzione, ecc., del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento, munizionamento e torpedini, ecc.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1689).**  
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

**CARLETTI, segretario, legge lo stampato n. 1689.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, do senz'altro la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

**VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica.** Onorevoli Senatori, in data 14 gennaio 1926 veniva fissato, dopo un periodo sperimentale di tre anni, l'ordinamento dell'alto comando della Regia aeronautica considerata come forza armata autonoma, avente compiti ben definiti di impiego, nel complesso quadro della guerra moderna.

Il 6 gennaio 1931 veniva promulgata la legge n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica in relazione al suo rapido sviluppo ed alle brillanti affermazioni di massa conseguite col

successo delle prime crociere. Emergeva chiara dalla legge — per la prima volta — la precisa esistenza dell'armata aerea, con le proprie unità da bombardamento e da caccia, costituente uno strumento militare ben saldo, forgiato in maniera da poter nel tempo accrescere senza sforzo la propria efficacia e potenza.

La visione unitaria, realizzata dal Duce il 29 marzo dell'anno primo dell'Era Fascista, aveva così il proprio statuto.

L'esempio veniva all'estero largamente imitato: universalmente applicato il principio della necessità assoluta, per la vita d'una Potenza degna di questo nome, di possedere un'armata aerea capace d'assolvere quei compiti di offesa e difesa senza dei quali le forze terrestri e marittime sarebbero esposte ben presto ad una schiacciante inferiorità.

Oggi la più potente Nazione marinara del mondo stanZIA per la propria aviazione una somma pressochè uguale a quella destinata alla propria flotta: quasi nove miliardi di lire per l'esercizio 1937-38: in due anni le assegnazioni per l'aeronautica sono state esattamente raddoppiate.

L'arma aerea dell'Italia fascista ha avuto nella fondazione dell'Impero il battesimo del fuoco ed il crisma della gloria, costituendo fattore determinante della vittoria. Al nuovo Impero quindi occorre una aviazione imperiale. L'ordinamento del 1931, divenuto ormai insufficiente alle cresciute necessità derivanti dal fatale progredire dell'arma nuova, aveva bisogno d'un più largo respiro, adeguato alla situazione di fatto esistente.

È sorta quindi la nuova legge che è stata ieri sottoposta alla vostra approvazione, e sulla quale conviene attentamente meditare.

Per essa la Regia aeronautica è così ordinata: 1 Ufficio di stato maggiore, 4 Comandi di Zona aerea territoriale, 1 Comando aeronautica della Sicilia, 1 Comando aeronautica della Sardegna, 1 Comando aeronautica dell'Egeo, 1 Comando aeronautica della Libia, 1 Comando aeronautica Africa Orientale Italiana.

Basta la semplice enunciazione di tale schema ordinativo per comprendere il radicale mutamento avvenuto nel campo strategico assegnato all'impiego futuro della nostra arma aerea.

Il centro di gravità della sua influenza si è nettamente spostato dalla Valle Padana verso il Mediterraneo, il Mar Rosso e l'Oceano Indiano.

Questo spiega il rafforzamento di tutte le nostre basi aeree, da quelle della Sicilia e della Sardegna a quelle dell'Egeo, passando per Pantelleria e Tobruk.

Questo permette alle nostre Divisioni aeree di passare in poche ore da una parte all'altra del Mediterraneo, giovandosi delle infrastrutture già costituite sulle sue sponde, nelle isole o nel retroterra, infrastrutture che con i loro campi, i loro magazzini ed i loro depositi sono destinate a fornire e conservare ai reparti di linea tutta la loro efficienza.

E questa efficienza è reale, tangibile.

Il rinnovamento del materiale di volo, secondo le assicurazioni date nello scorso anno in questa Aula, si è compiuto per intero.

Gli apparecchi di caratteristiche antiquate, quali i Br. da bombardamento, gli Ac. 3 da assalto, i Cr. 20 da caccia, i Ro. 1 da osservazione terrestre, gli S. 59 da osservazione marittima, sono stati tutti passati alle Scuole.

Parecchi Stormi compiono la trasformazione da materiale moderno in modernissimo.

Sono gli apparecchi stessi d'avanguardia, in serie, in dotazione a questi Stormi, che giorno per giorno conquistano all'Italia nuovi primati invano accanitamente contesi.

Qualche giorno fa enunciavo alla Camera come su 117 primati di categoria riconosciuti dalla Federazione Aeronautica Internazionale, 37 spettassero alla nostra bandiera, 39 agli Stati Uniti d'America primi in classifica: oggi, a pochi giorni di distanza, i rapporti si sono invertiti, poichè abbiamo raggiunto la cifra di 42 mentre l'America è discesa a 38. (*Vivissimi applausi*). Quelli d'interesse militare appartengono oggi a noi nel numero di 26 su 46: segue seconda la Francia con 8, gli Stati Uniti e la Russia con 6 per ciascuno: zero per le altre Nazioni. (*Vivi applausi*).

Tali risultati sono frutto di una preparazione severa, metodica, costante.

Il pilota che l'8 maggio toccava i 15.655 metri di quota togliendo all'Inghilterra un primato assoluto di grandissimo valore, è il Comandante del Reparto alta quota che aveva compiuto già 60 voli oltre i 10.000 metri prima di affrontare la prova decisiva. (*Applausi*). Sia in tale reparto che in quello dell'alta velocità, ove con lo stesso metodo è stato conquistato il primato di Agello con i suoi 709 chilometri orari — che resiste ormai da tre anni ai tentativi dei concorrenti —, si affinano le qualità individuali del personale, si perfeziona la tecnica costruttiva degli apparecchi e dei motori, al vaglio quotidiano di una meticolosa esperienza.

Si può affermare che le risultanze della guerra che l'aviazione ha condotto in Etiopia, erano già previste da noi, senza esagerazioni, ma con la massima convinzione: il Duce aveva la certezza che l'aviazione avrebbe accelerato i tempi e determinato il crollo del nemico, e pertanto triplicava l'invio dei mezzi richiesti provvedendo a che essi non mancassero in nessun momento ed in nessun settore, malgrado le perdite provocate dal terreno, dal clima, dal nemico. La stessa preveggenza presiede alla preparazione in Patria, sia in materia qualitativa che quantitativa, in maniera da poter tempestivamente avere pronta una massa aerea aggiornata e numerosa, adattando le caratteristiche degli aerei alle esigenze d'impiego in relazione ai particolari compiti ed alle particolari circostanze di azione.

Nasce pertanto la necessità di accrescere il numero delle specialità in relazione alle nuove

forme di battaglia, senza cadere tuttavia nella esagerazione opposta.

Certo si è che non si può in aviazione pensare ad aeroplani buoni a tutto: finiscono per essere buoni a niente.

Anche la caccia deve dividersi in apparecchi da intercettazione, capaci di salire in otto minuti a 8.000 metri, ed apparecchi da combattimento, capaci di inseguire il nemico anche nel più addentro del suo territorio a velocità superiori ai 500 chilometri ora.

Soltanto con tali concetti fondamentali, ben sperimentati, ben dosati, bene applicati, è possibile conservare la padronanza del proprio cielo, e portare l'offesa il più lontano possibile, in obbedienza all'assioma che la migliore difesa è l'offesa. Possiamo così oggi, ad esempio, disporre di apparecchi che per 2.000 chilometri hanno trasportato 5.000 chilogrammi di zavorra di ferro, il che equivale a trasportare senza scalo una tonnellata di carico da Roma a Mogadiscio. (*Approvazioni*).

Onorevoli Senatori, il vostro relatore, al quale invio ancora una volta il più vivo ringraziamento per l'esplicito consenso dato al nostro quotidiano lavoro, ha illustrato, con quella acutezza di indagine che deriva soltanto dalla competenza della materia, il cammino percorso.

Dalla relazione appare la bontà qualitativa del materiale di linea, l'alto grado di addestramento raggiunto dal personale, l'incremento dato alle Scuole, la costante riduzione — tra breve ridotta a cifre trascurabili — delle materie prime importate dall'estero, lo sviluppo dato alla costruzione degli impianti a terra, la nuova rete di telecomunicazioni, l'estensione del traffico aereo civile, l'attività della Reale Unione Nazionale Aeronautica che presiede al turismo aereo.

Ogni argomento è fonte di confortevoli constatazioni che documentano lo sforzo compiuto.

Non invano venne l'anno scorso in quest'Aula fornita l'assicurazione che presto l'Italia avrebbe raggiunto la cifra di diecimila piloti. Oggi tale cifra è superata (*vivi applausi*) e giova ripetere: questa cifra deve essere considerata come un punto di partenza e non come un punto di arrivo.

A tale scopo si è ottenuta l'assegnazione dell'intero palazzo reale di Caserta, ove la cifra annua di allievi è stata quadruplicata. Malgrado ciò le richieste sono sempre tre volte esuberanti al fabbisogno.

È stato necessario creare quindi un nuovo istituto, la Scuola di applicazione per i sottotenenti allievi che escono da Caserta, istituto che è in costruzione a Firenze, ove inizierà il proprio funzionamento ai primi mesi dell'anno venturo.

Non invano venne qui affermato che la linea sarebbe stata per intero rinnovata e quindi raddoppiata. A tale raddoppiamento siamo assai prossimi: ed anche questo sarà un punto di partenza.

L'incremento degli apparecchi e del personale navigante porta di conseguenza il problema della

loro assistenza a terra ed in volo. Una media di oltre ventimila operai edili è stata impiegata per tutta la stagione autunno-inverno nel solo territorio metropolitano per la costruzione di nuove basi, dislocate in prevalenza nel centro, nel meridione, nelle isole.

Tale cifra, che mi dispensa da ulteriori precisazioni, dà idea della mole del lavoro compiuto. Le nuove basi entreranno tutte gradualmente in esercizio entro l'anno corrente.

L'aumento del numero degli apparecchi di linea e la quadruplicata attività di volo ha reso necessari particolari provvedimenti per l'assistenza agli aerei durante le loro crociere. Basti rendere noto come ogni Stormo da bombardamento, al termine del periodo di addestramento collettivo, abbia compiuto un volo a massa svoltosi su percorsi che vanno ad esempio da Vicenza a Cagliari, da Bologna a Taranto, da Milano a Catania, beninteso con carico di guerra e con ritorno alla base senza scalo, sorvolando con apparecchi terrestri plurimotori vasti tratti di mare. Così i reparti da osservazione marittima hanno svolto, in pattuglie numerose, crociere di vigilanza che hanno avuto la durata di circa dieci ore, sia di giorno che di notte, ed hanno, dalle coste metropolitane, toccato senza scalo le coste africane. Tutto questo movimento per le vie del cielo deve essere disciplinato, seguito, sorvegliato, protetto. Sono quindi sorte le « centrali di assistenza al volo » che, dotate di perfetti apparati radiotelegrafici, seguono ciascun aereo per tutta la durata del percorso attraverso la zona di competenza.

È sorta altresì una scuola di volo senza visibilità, che ha già dato ottimi frutti. Gli allievi di questa scuola imparano a volare anche per lunghe ore entro estese zone di nubi, e ad atterrare con l'ausilio della radiogoniometria anche entro la più fitta nebbia.

Onorevoli Senatori, la più fredda e sintetica delle esposizioni non può prescindere dal fattore preponderante in ciascuna forza armata, essenziale nell'aviazione: lo spirito. Questo fatto è nella aviazione italiana portato al più alto rendimento che sia possibile esprimere dalla natura umana.

Lo dimostra il generoso olocausto dei suoi caduti, che nell'anno 1936, durante le azioni di guerra ed i voli di pace, ascendono a 281: Essi, sia in pace che in guerra, non hanno misurato l'ostacolo se non alla stregua del proprio ardimento; lo dimostra la lettura delle motivazioni che accompagnano la concessione delle ricompense al valore e dei vivi e dei morti.

In un anno: 8 Croci dell'Ordine Militare di Savoia; 17 Medaglie d'oro, tutte alla memoria; 216 Medaglie d'argento di cui 29 alla memoria; 298 Medaglie di bronzo di cui 31 alla memoria.

Capi e gregari, piloti e specialisti vanno a gara per assolvere sino all'ultimo la propria missione uniti nella esaltazione del dovere, che supera perfino l'istinto della conservazione. Due episodi vanno additati ad esempio:

Nella guerra etiopica un primo aviere motorista, la Medaglia d'oro al Valore Militare Tadini, durante l'esecuzione di un bombardamento aereo ebbe da un colpo di cannone nemico troncata una gamba. Invece di curare se stesso, provvide a tamponare con i propri stessi indumenti l'unico serbatoio di benzina forato da una scheggia, incitando i camerati a proseguire senza occuparsi di lui, resistendo fino all'estremo sacrificio, salvando così l'apparecchio ed i camerati di volo. (*Vivi applausi*).

Di recente, durante uno dei normali voli di addestramento in Italia, il sottotenente Quagliotti, per incidente di volo, ebbe l'apparecchio incendiato nell'urto col terreno. Nel tentativo generoso di salvare il materiale, riportò ustioni al viso tali da perdere completamente la vista. Oggi l'unico desiderio che egli esprime è quello di poter continuare a vestire l'uniforme grigio azzurra di pilota, per poter ancora, con la parola e con l'esempio, essere utile alla grande famiglia aeronautica che lo annovera fra i suoi più degni. (*Vivi applausi*).

Il clima eroico del Fascismo che esalta la naturale predisposizione ad osare e combattere per un supremo ideale; l'esempio di un Capo che, volatore da più di vent'anni, ha voluto compiere come uno dei tanti le prescritte prove del brevetto di pilota militare (*vivissimi applausi*); la Sovrana benevolenza del Re Imperatore (*vivissimi applausi*), che con augusta mano consegna a ciascuno Stormo la propria bandiera, e concede alla Regia aeronautica, giovane di anni ma onusta di gloria, la Medaglia d'oro al Valor Militare e la Croce Militare di Savoia; sono questi i motivi della superba efficienza dei nostri aviatori, i quali offrono tutti con gioia se stessi nella quotidiana battaglia, affinché l'Italia per essi sia sempre più grande. (*Vivi e generali applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

I prelevamenti dal Fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'articolo 7 della legge 22 di-

cembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di inscrivere i fondi residui rimasti al 30 giugno 1937 in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1937-38 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 25.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 62.700.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia » (N. 1236-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia ».

Avverto il Senato che la discussione avrà luogo nel testo concordato tra il Governo e la Commissione, testo che è riportato sullo stampato del Senato a pag. 56 e seguenti.

Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura del disegno di legge.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

## TITOLO I.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

Art. 2. — Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente « Ispettorato ».

Le parole « Banca », « Banco », « Cassa di risparmio », « credito », « risparmio » e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

È soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

Art. 3. — La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III della presente legge.

Art. 4. — La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolate dal titolo IV della presente legge.

Art. 5. — Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

- a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'articolo 4;
- b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;
- c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;
- d) delle Casse di risparmio;
- e) dei Monti di pegni;
- f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come « aziende di credito ».

Art. 6. — Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge.

Art. 7. — Per le aziende di credito di cui all'articolo 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente legge.

Art. 8. — Le funzioni di cui all'articolo 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

Art. 9. — I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed enti indicati nell'articolo 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'articolo 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori

in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

Art. 10. — Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

## TITOLO II.

### COSTITUZIONE DELL'ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Art. 11. — La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 12. — L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il Capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

Art. 13. — Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

Art. 14. — Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'articolo 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza.

Art. 15. — Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

Art. 16. — L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonchè con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

Art. 17. — Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente a Istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a Banche di interesse nazionale.

Art. 18. — Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'articolo 41 sottoposti al controllo a norma della presente legge contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal Capo dell'Ispettorato.

Art. 19. — I provvedimenti presi dal Capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

### TITOLO III.

#### L'ISTITUTO DI EMISSIONE

Art. 20. — La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

Art. 21. — In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di lire 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'articolo 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'articolo 20.

Art. 22. — Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936-XIV.

Art. 23. — A partire dal 1° luglio 1936-XIV, le operazioni di sconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'articolo 709 del Codice di commercio.

Art. 24. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni della presente legge.

## TITOLO IV.

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO  
E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

Art. 25. — Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

Art. 26. — Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate « Banche di interesse nazionale » dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle Banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall'ente indicato dall'Ispettorato, e secondo le modalità e condizioni fissate dall'Ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma riferito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che le riconosce Banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purchè, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo.

Art. 27. — Gli statuti degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle Banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il Tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell'articolo 96 del Codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Il Comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del credito della « Corporazione del credito e della previdenza », entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

## TITOLO V.

DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI  
RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

Art. 28. — Le aziende di credito indicate nell'articolo 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come « sedi e filiali ») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

È in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Le formalità prescritte dall'articolo 91 del Codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 29. — Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1° d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

2° dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

Art. 30. — A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'articolo 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'articolo 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'articolo 28.

Art. 31. — Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 32. — Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

Art. 33. — Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

Art. 34. — Con deliberazione del Comitato dei Ministri, potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

Art. 35. — L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

Art. 36. — Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10, 11 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato Regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del predetto Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Art. 37. — I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'articolo 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni dieci, all'Ispettorato.

È fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dall'Ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 23 e dell'articolo 25 del Codice di commercio.

Art. 38. — Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'articolo 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compra vendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonché degli altri Monti di pegni e delle Casse rurali ed agrarie.

Art. 39. — L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 (in appresso tutti denominati « dirigenti »), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base

a criteri generali, dallo stesso Ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiari o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di Società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'articolo 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura dell'azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del Tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del Tribunale.

Il Presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del Presidente del Tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'Istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta dell'azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovuta, secondo il provvedimento del Presidente del Tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

Art. 40. — La disposizione dell'articolo 14 della presente legge si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV della presente legge, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'articolo 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che il Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1<sup>a</sup> categoria, nonchè l'approvazione dei relativi statuti hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, su proposta del Capo dell'Ispettorato. Nello stesso modo si provvede alla modificazione degli statuti delle stesse Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1<sup>a</sup> categoria, anche se approvati in conformità delle norme anteriori.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge regolanti l'attività degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV della presente legge.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria e nel Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel Regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

## TITOLO VI.

### DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Art. 41. — Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'articolo 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del Regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Art. 42. — L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'articolo 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'articolo 38.

Art. 43. — Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonchè dal Regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

Art. 44. — Gli istituti di cui all'articolo 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

Art. 45. — Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'articolo 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se l'emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

Art. 46. — L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, di cui al Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al Regio decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

## TITOLO VII.

### DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

#### CAPO I. — DELLE FUSIONI.

Art. 47. — Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monte di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal Comitato dei Ministri, sentita l'Associazione Nazionale fra le Casse di risparmio italiane. La fusione è disposta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di pegni, di una altra azienda di credito si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

Art. 48. — Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'articolo 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Art. 49. — Per le aziende di credito di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Province, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di ammi-

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

nistrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella parte « Disposizioni e Comunicati », in apposita rubrica intestata « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato a cura degli amministratori, nelle Cancellerie dei Tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi, entro un mese, a cura degli amministratori, nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e nel *Foglio degli annunci legali e giudiziari* dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* dovrà effettuarsi secondo le norme del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali dell'economia corporativa dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

Art. 50. — L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato », nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

- 1° approvare il nuovo statuto dell'azienda;
- 2° nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
- 3° nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale, lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'articolo 27.

Art. 51. — Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'articolo 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

Art. 52. — Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

La gestione e le cauzioni delle Esattorie, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla

fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonché le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

Art. 53. — Quando un'azienda di credito indicata nell'articolo 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

Art. 54. — In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica « Ispettorato ») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Art. 55. — Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

Art. 56. — Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi cogli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'articolo 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'articolo 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o par-

titolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

## CAPO II. — DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

Art. 57. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'articolo 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume il nome di « commissario provvisorio », a ciò designato dal Capo dell'Ispettorato. Il Commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

Art. 58. — Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonchè il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Per i provvedimenti concernenti Società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la Cancelleria del Tribunale civile del luogo ove la Società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la Società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'articolo 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'articolo 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 59. — Per effetto del provvedimento di cui all'articolo 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

Art. 60. — Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

Art. 61. — Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al Tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 62. — Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

Art. 63. — Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente — colle stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dallo Ispettorato.

Art. 64. — I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'articolo 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano a detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza la autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 65. — I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè di altri Monti di pegni e di Casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti.

Art. 66. — Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il Capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma 1º dell'articolo 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'Ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma 1º dell'articolo 57, il funzionario dell'Ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma 4º dello stesso articolo 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 5º, 6º e 7º. Il comma 7º si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'Ispettorato indicato nell'articolo 57.

### CAPO III. — DELLA LIQUIDAZIONE.

Art. 67. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'articolo 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'articolo 57, comma 1º.

La liquidazione regolata dal presente Capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'articolo 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente Capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente Capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell'articolo 58, il Capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'articolo 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

Art. 68. — Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente Capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il Tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'articolo 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del Tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al Procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel *Bollettino degli annunci legali*.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo articolo 78.

Art. 69. — Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il Tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente Capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il Tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

Art. 70. — Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'articolo 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

Art. 71. — I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alle consegne assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 72. — I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 73. — Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'articolo 1717 del Codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'articolo 1199 del Codice civile.

Il piano di ripartizione è, a cura dei commissari, comunicato per lettera raccomandata ai soci all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di ripartizione, possono alla loro volta comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano il piano di ripartizione al Tribunale, il quale, esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controosservazioni dei commissari ed apportata al piano di ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti in base al piano di ripartizione, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società.

I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.

Art. 74. — Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, nè sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione

della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma 1° di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione è pubblicata.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza limitazione posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma 2°, numeri 1 e 2, dell'articolo 707 del Codice di commercio;

b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

Art. 75. — I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Art. 76. — Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analogha comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata ai commissari di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803, 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata, accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'articolo 80.

Art. 77. — I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella Cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del Tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del Tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla Cancelleria del Tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

Art. 78. — I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del Tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal Tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il Tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al Tribunale perchè se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'articolo 77.

Art. 79. — La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni nè minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal Tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'articolo 77.

Art. 80. — I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'articolo 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'articolo 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al Tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al

precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente articolo 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

Art. 81. — Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

Art. 82. — Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del Tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il Tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonchè i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il Tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri della azienda sono depositati nella cancelleria del Tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del Tribunale, per esservi conservato per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di Aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'articolo 64, comma 7° e dell'articolo 65.

Art. 83. — In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al Tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'articolo 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedenté sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10.

Art. 84. — Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del Tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai comma precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in Cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il Tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in Cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del Tribunale sono di 15 giorni dalla affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal Tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Art. 85. — Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

Art. 86. — L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'articolo 64, comma 7<sup>o</sup>, e dell'articolo 65.

## TITOLO VIII.

### DISPOSIZIONI PENALI

Art. 87. — Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 5.000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a lire 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39 e 61 comma 3<sup>o</sup>, 72 comma 2<sup>o</sup> e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri del Comitato di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a lire 5.000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od emissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 88. — Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a lire 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

Art. 89. — Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

Art. 90. — Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone colpevoli e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'articolo 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro delle finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmesso, a cura della cancelleria della Corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione.

Art. 91. — Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell'Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

- a) la sospensione dall'impiego;
- b) la risoluzione del contratto di impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'articolo 9, comma 3°, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità competente, a norma delle leggi vigenti.

Art. 92. — Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'articolo 5 e degli istituti ed enti elencati nell'articolo 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di commercio.

Art. 93. — Sono puniti a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 della presente legge.

Art. 94. — L'articolo 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII della presente legge ed ai funzionari ed impiegati dello Ispettorato.

Art. 95. — È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 100.000, salvo la applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

Art. 96. — Chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2, è punito con una ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

Art. 97. — La denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli articoli 92, 93, 94, 95, 96 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

Art. 98. — Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'articolo 501 del Codice penale.

## TITOLO IX.

## DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 99. — Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali degli enti anzidetti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ed i Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti, a valersi di altre aziende di credito per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di Banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme della presente legge contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, n. 1399 e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

Art. 100. — Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

Art. 101. — Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nella presente legge, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni della legge stessa.

Art. 102. — L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale.

Art. 103. — Il riconoscimento, quali « Banche di diritto pubblico », della « Banca Commerciale Italiana », società anonima con sede sociale in Milano, del « Credito Italiano », società anonima con sede sociale in Genova, e del « Banco di Roma », società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del Regio decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come « Banche di interesse nazionale », a norma della presente legge.

Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualità di « Banche di diritto pubblico » si considerano da esse compiuti nella qualità di « Banche di interesse nazionale ». La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse Banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

Art. 104. — Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 105. — Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'articolo 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale « Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse valori, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato », possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 43 in materia di Borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CONCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCINI. Consenta anzitutto il Senato, nella sua benevolenza, che, prima di venire al preciso oggetto che mi ha spinto a chiedere la parola, io esprima il mio pensiero interamente favorevole al provvedimento di riforma bancaria oggi in discussione.

Sono convinto che dalle sagge disposizioni in esso contenute, la formazione e la tutela del risparmio risulteranno notevolmente agevolate e rafforzate e che d'ora innanzi le funzioni degli Istituti di credito, opportunamente disciplinate e controllate, si svolgeranno sempre più nell'interesse supremo del Paese.

Mi sono permesso di chiedere la parola per richiamare la benevola attenzione del Senato sull'articolo 5 del nuovo testo del provvedimento 12 marzo 1936 sulla difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia.

Questo provvedimento nell'articolo 5 elenca, distinguendole con lettere alfabetiche, le Aziende di credito che raccolgono il risparmio a breve termine e comprende varie specialità di istituzioni bancarie, ma non fa cenno alle Banche cooperative popolari.

Esse invece devono intendersi incluse nella lettera *b*) che comprende le Banche ed Aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgono tra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione.

Ora le Banche popolari cooperative, per la loro specialità, a partire dal più lontano passato, hanno sempre costituito e sono state considerate come un tipo originale di Azienda di credito, dotate, come sono, di una propria costituzione giuridica, di un riconosciuto prestigio derivante dai lunghi ed utili servizi, benevise alle popolazioni per quella loro provvida e talora familiare attività funzionale, segnatamente indirizzata ad assistere col credito e con criteri di ordine sociale, le minori classi produttrici della Nazione.

Questa omissione è stata naturalmente cagione di rincrescimento per le Banche popolari, e quindi è stato formulato il voto per un emendamento al predetto articolo, nel senso che, alle varie categorie di Aziende di credito menzionate nell'articolo stesso, venga aggiunta anche quella delle Banche popolari cooperative.

Raccomando questo mio emendamento alla benevola attenzione del Governo. (*Approvazioni*).

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL, *ministro delle finanze*.  
Il senatore Concini ha espresso una parola di vivo rincrescimento perchè nel decreto sottoposto al vostro esame, all'articolo 5, non sono state comprese in modo esplicito le Banche popolari coope-

rativo. Noi tutti riconosciamo nel senatore Concini un degno discepolo e continuatore di Luigi Luzzatti e quindi comprendiamo come questo suo rincrescimento esprima un moto dell'anima sua.

Ciò che io desidero dire è che se le Banche popolari non sono state comprese nella legge, non è perchè il Governo non abbia riconosciuto ad esse una funzione utilissima, nè il valore dell'opera da esse svolta da settanta anni a questa parte, ma semplicemente per ragioni di euritmia. Le Casse di risparmio e le Casse rurali, esplicitamente comprese nell'articolo 5, hanno una legislazione particolare, mentre le Banche popolari erano logicamente sottintese nel comma *b*), dove è detto « delle Banche ed Aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma o denominazione ».

Ad ogni modo, non avrei difficoltà a comprendere nel comma *b*) una aggiunta che dicesse: « Ivi comprese le Banche cooperative popolari ». Questo a titolo di riconoscimento delle benemerienze delle Banche popolari segnalate dal senatore Concini.

Colgo anche l'occasione per proporre che al terzo comma dell'articolo 28 invece di dire: « le formalità prescritte dagli articoli 90 e 91 del Codice di commercio » si dica: « Le formalità prescritte dall'articolo 91 del Codice di commercio » ecc.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione di finanza consente in questi emendamenti proposti dall'onorevole Ministro delle finanze?

MOSCONI, *presidente della Commissione di finanza*. Consento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma *b*) dell'articolo 5, che consiste nell'aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « ivi comprese le Banche popolari cooperative ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento al terzo comma dell'articolo 28, che consiste nel sostituire alle parole: « dagli articoli 90 e 91 » le parole: « dall'articolo 91 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare l'articolo unico, con queste modificazioni al comma *b*) dell'articolo 5 ed al terzo comma dell'articolo 28 del Regio decreto, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari » (N. 1477). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari, con la seguente modificazione:

Al 1° comma dell'articolo 8 è sostituito il seguente:

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'articolo 9, stabiliscono d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile » (N. 1478). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936 - Anno XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV,

n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali » (N. 1604). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra » (Numero 1617). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere » (N. 1630). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le Missioni estere ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-Anno XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le Missioni estere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero

e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia » (N. 1634). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara » (N. 1655). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del Comune di Ferrara ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente la istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

## Art. 8.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'esproprio e l'acquisto da parte del comune di Ferrara dei terreni occorrenti per l'impianto e l'esercizio

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

della zona industriale, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sono stabilite nella misura fissa di lire dieci per ogni atto e per ogni trascrizione.

*L'articolo 8 del decreto diventa articolo 9.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località la Magliana in Roma » (N. 1662). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aero-idroscalo in località La Magliana in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 » (N. 1664). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV,

n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato » (N. 1665). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (N. 1667). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

*Il Capo del Governo abbandona l'Aula salutato da vivissimi applausi.*

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bergamasco, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovani, Broglia, Burzagli.

Calisse, Carletti, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cavallero, Celesia, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Dallolio, D'Ancona, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Marinis, De Martino Giacomo, De R'isis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faina, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Josa.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Lucioli.

Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marozzi, Marracino, Mayer, Mazzoccolo, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mormino.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Orsi, Ovio.

Pende, Petrone, Piaggio, Piccio, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia.

Raimondi, Raineri, Renda, Ricci, Rolandi Picci, Romano Avezana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sitta, Solari, Soler, Spezzotti, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valagussa, Versari, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Ottavio, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1687):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1688):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	178
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1689):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (1236-A):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari (1477):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (1478):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali (1604):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti

dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra (1617):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 197, concernente modificazione al Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, relativo all'autorizzazione al Ministro per le finanze a vendere la parte demaniale dell'ex convento del Gesù in Roma al Collegio di San Francesco Saverio per le missioni estere (1630):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	176
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1936-XV, n. 2197, contenente nuove norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e di titoli italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia (1634):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2455, concernente l'istituzione di una zona industriale nel territorio del comune di Ferrara (1655):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 219, che autorizza la spesa di lire 109.000.000, a pagamento non differito, per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie urgenti nel Tevere e per la costruzione di un aerodromo in località la Magliana in Roma (1662):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore as-

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

segnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1936-37 (1664):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1665):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	176
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 235, contenente norme integrative per il funzionamento dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1667):

Senatori votanti . . . . .	185
Favorevoli . . . . .	181
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

### Presentazione di relazioni.

**PRESIDENTE.** Invito i senatori De Vito, Fedele, Bevione, Foschini, Facchinetti, Mormino, Sani Navarra a presentare alcune relazioni.

**BEVIONE.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1719). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**DE VITO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI. (1718). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**FEDELE.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (1644). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**FOSCHINI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge

21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1654). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**FACCHINETTI.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del Protocollo stipulato in Rio de Janeiro il 5 novembre 1936, fra l'Italia e il Brasile, addizionale al Trattato di estradizione del 28 novembre 1931 (1642). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**MORMINO.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazione dell'articolo 16 della legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67 (1651). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**SANI NAVARRA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari (1650). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

**PRESIDENTE.** Do atto ai senatori De Vito, Fedele, Bevione, Foschini, Facchinetti, Mormino, Sani Navarra della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì 17 maggio, alle ore 16, seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazioni all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1594). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria (1643). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Delega al Governo del Re delle facoltà di riunire in Testi Unici le disposizioni circa i vari rami dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale (1645). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-Convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici (1648). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Modificazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, riguardante provvedimenti per la Croce Rossa Italiana (1649). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1937

preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1653). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, recante provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola (1663). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, concernente la disciplina della coltivazione della pianta del ricino (1666). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa Ufficiali della Regia marina (1669). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 317, riguardante modificazione all'articolo 4 del Regio decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma (1670). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 289, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo stipulato il 22 dicembre 1936-XV col Consorzio Val Degano per la modificazione dei patti di concessione della ferrovia Villasantina-Comeglians (1671). — *Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge

25 gennaio 1937-XV, n. 301, che reca modificazione all'articolo 5 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato (1672). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede della Scuola Magistrale di Catanzaro (1673). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 291, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia, il 31 dicembre 1936, per la proroga del « Modus Vivendi » e degli altri Accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936 (1674). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera Nazionale Dopolavoro (1690). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1686). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

La seduta è tolta (ore 18,20).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti